



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2005 (25.11)
(OR. en)**

14901/05

LIMITE

**JUR 486
COMPET 263**

NOTA PUNTO "A"

del:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)
al:	Consiglio
Oggetto:	Miglioramento della regolamentazione: Approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto (VI) - Adozione

1. Nel dicembre 2003 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono giunti ad un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" ¹. Il punto 30 dell'accordo stabilisce che "nei casi in cui si applica la procedura di codecisione, il Parlamento europeo e il Consiglio potranno, sulla base di criteri e procedure definiti in comune, far procedere ad analisi preliminari degli effetti in vista dell'adozione di eventuali emendamenti di merito, sia in prima lettura, sia nella fase di conciliazione. Dopo l'adozione del presente accordo le tre istituzioni provvederanno quanto prima a tracciare un bilancio delle rispettive esperienze e esamineranno la possibilità di definire una metodologia comune".
2. L'attuazione dell'accordo interistituzionale è seguita dal gruppo tecnico di alto livello per la cooperazione interistituzionale. Durante la presidenza olandese questo gruppo ha creato un gruppo di "referenti" provenienti dalle tre istituzioni, cui è stato attribuito il compito di

¹ GU C 321, del 31.12.2003, pag. 1.

concordare un approccio comune sulle valutazioni d'impatto. I "referenti" del Consiglio sono un rappresentante della presidenza del Consiglio ed un rappresentante del Servizio giuridico del Consiglio.

3. Durante la presidenza lussemburghese i referenti hanno dibattuto alcuni progetti di approccio comune sulle valutazioni d'impatto e la Presidenza ha informato gli Stati membri, tra l'altro in sede di Gruppo "Competitività e crescita", sull'andamento delle discussioni.
4. In vista, essenzialmente, della discussione di un problema rimasto in sospeso (punto 19 del progetto) la Presidenza ha invitato il Gruppo "Competitività e crescita" ad analizzare un progetto di approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto nella riunione del 21 settembre 2005.
5. A seguito della riunione del Gruppo la Presidenza ha predisposto un testo di compromesso (cfr. allegato del documento 12643/05 COMPET 188).
6. Nella 2111a riunione del 30 settembre 2005, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha esaminato il testo di compromesso fornendo orientamenti per i lavori in atto sul progetto di approccio comune.

A seguito della riunione la Presidenza ha elaborato un nuovo testo (cfr. allegato del documento 14835/05 JUR 481 COMPET 259).²
7. I referenti del Parlamento europeo e della Commissione hanno comunicato ai referenti del Consiglio di poter accettare questo nuovo testo.
8. Nella 2119a riunione del 23 novembre 2005 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha approvato il nuovo testo della Presidenza e ha deciso di raccomandare al Consiglio di adottare l'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto (VI) figurante nell'allegato della presente nota.

² Tranne una nota sul punto 19 (concernente una riserva dei referenti del Consiglio), tale testo è identico al testo figurante nell'allegato della presente nota.

Approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto (VI)

Principi generali

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano l'accordo sulle valutazioni d'impatto concluso nell'ambito dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (AII) e il positivo contributo che le valutazioni d'impatto possono apportare al miglioramento della qualità della normativa UE nei prossimi anni. Essi sottolineano il loro importante ruolo di strumento ausiliario per conseguire sia gli obiettivi di Lisbona che uno sviluppo equilibrato e sostenibile. In linea, pertanto, con l'impegno, assunto nell'ambito dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", di stilare un bilancio delle rispettive esperienze e esaminare la possibilità di definire una metodologia comune, le tre istituzioni hanno concordato il presente approccio comune sulle modalità di valutazione degli impatti potenziali della normativa che sviluppano e adottano, in modo che le decisioni siano assunte dopo aver attentamente esaminato le prove disponibili.
2. Quanto sopra lascia impregiudicato il ruolo decisionale e l'autonomia di ciascuna istituzione ed è in linea con i rispettivi ruoli e competenze istituzionali.
3. Al riguardo ciascuna istituzione dovrebbe essere responsabile della valutazione delle proprie proposte o emendamenti e modifiche, nonché della scelta dei mezzi cui ricorrere per la valutazione d'impatto, ivi comprese le risorse organizzative interne. Come norma generale, la Commissione procederà a valutazioni d'impatto su progetti normativi di grande rilevanza, segnatamente quelli inclusi nel suo programma annuale legislativo e di lavoro, e il Parlamento europeo ed il Consiglio esamineranno la valutazione d'impatto della Commissione a fianco dell'iniziativa della Commissione e saranno responsabili delle valutazioni d'impatto dei rispettivi emendamenti e o modifiche di merito. Dovrebbe spettare ad ogni istituzione stabilire la definizione di modifica o emendamento "di merito". Tale decisione dovrebbe comunque rispecchiare l'impegno condiviso e ponderato di procedere a valutazioni d'impatto e, in generale, l'impegno a legiferare meglio.

4. Le tre istituzioni reputano che la valutazione d'impatto di iniziative e emendamenti o modifiche di merito debba specificarne dettagliatamente l'impatto potenziale, in modo integrato ed equilibrato, nell'ambito delle dimensioni sociale, economica e ambientale nonché, laddove possibile, i costi e benefici potenziali a breve e a lungo termine, comprese le implicazioni di ordine regolamentare e di bilancio. La valutazione d'impatto della Commissione dovrebbe sforzarsi di esplorare una gamma di opzioni normative e di altro genere che potrebbero potenzialmente rispondere agli obiettivi prefissati. Inoltre, dovrebbero essere rigorosamente rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché le modalità di controllo e valutazione della pertinente politica, al fine di determinare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi.
5. Le tre istituzioni reputano essenziale che la valutazione d'impatto di iniziative e emendamenti o modifiche di merito sia rigorosa ed esauriente e si basi su informazioni accurate, obiettive e complete. È altresì importante assicurare che l'analisi sia proporzionata e si concentri sugli obiettivi e scopi della proposta. Non deve condurre ad indebiti ritardi nell'iter legislativo né essere abusivamente utilizzata come mezzo per contrastare una normativa considerata inopportuna o nuocere alla capacità del legislatore di proporre emendamenti. Il rigore, l'obiettività e il carattere esauriente dell'analisi dovrebbero far sì che la valutazione d'impatto non rappresenti una mera giustificazione dell'iniziativa o della modifica o emendamento di merito.
6. Un attento esame delle prove adottate nella valutazione d'impatto dovrebbe consentire all'istituzione in causa di decidere se portare avanti la proposta o procedere alla modifica o all'emendamento e/o forgiare rispettivamente la proposta o la modifica o l'emendamento alla luce del loro impatto potenziale. La valutazione d'impatto è un ausilio che aiuta le tre istituzioni a pervenire ad una decisione opportunamente ponderata. Non rappresenta in alcun modo un succedaneo di una decisione politica nel processo decisionale democratico.
7. Le tre istituzioni convengono che la procedura di valutazione d'impatto debba essere trasparente. Le tre istituzioni sottoscrivono il principio secondo cui le rispettive valutazioni d'impatto sono pubblicate sul sito web Europa tramite un portale distinto per ciascuna istituzione. Le tre istituzioni convengono inoltre che per le valutazioni d'impatto debba essere attuata, laddove ragionevolmente possibile e senza causare indebiti ritardi all'iter legislativo, un'opportuna consultazione.

8. Le tre istituzioni rammentano inoltre l'impegno comune, assunto nell'ambito dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", di adottare le misure necessarie per assicurare che i rispettivi organici dispongano dei mezzi e risorse necessari ai fini della corretta applicazione di detto accordo.

Commissione

9. Per ciascuno studio di valutazione d'impatto che realizzerà la Commissione intende seguire le fasi essenziali illustrate nella comunicazione relativa alla valutazione d'impatto del 2002, nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'ottobre 2004 ¹ e negli orientamenti interni in materia di valutazioni d'impatto ².
10. La Commissione si impegna inoltre a che le sue valutazioni d'impatto prevedano la consultazione dei soggetti interessati in linea con le norme minime in materia di consultazione³.
11. Le proposte presentate nel suo programma annuale legislativo e di lavoro saranno corredate, di norma, di una valutazione d'impatto. Essa indicherà inoltre nelle relazioni accluse alle sue proposte in che modo le valutazioni d'impatto le hanno influenzate.
12. In casi debitamente giustificati la Commissione, di propria iniziativa o su invito del Parlamento europeo e/o del Consiglio, può decidere di completare la sua valutazione d'impatto originaria.

¹ Docc. COM(2002) 276 defin. e SEC(2004) 1377: le fasi essenziali previste sono le seguenti:

1. Anzitutto il **problema** deve essere individuato e definito in relazione alla sua portata e ai soggetti che ne risentiranno maggiormente.
2. In base alla definizione del problema, dovrebbe essere fissata una serie di **obiettivi** destinati a risolvere il problema.
3. Una volta fissati gli obiettivi, si dovrebbero analizzare sistematicamente le **opzioni** - compresi gli approcci non regolamentari - in modo da valutarne il potenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati. Ne consegue la selezione di un numero più ristretto di opzioni da esaminare più dettagliatamente nell'ottica del loro impatto potenziale.
4. Ciascuna delle opzioni scelte è quindi esaminata in relazione al suo **impatto** potenziale, in modo integrato ed equilibrato, sotto il profilo delle dimensioni *economica, sociale e ambientale*.

² SEC(2005) 791.

³ COM(2002) 704.

Parlamento europeo e Consiglio

13. Il Parlamento europeo e il Consiglio terranno pienamente conto della valutazione d'impatto della Commissione al momento di esaminare le proposte normative e di altro genere della Commissione.
14. Inoltre, in linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", essi si impegnano a realizzare valutazioni d'impatto, allorché lo ritengono opportuno e necessario ai fini dell'iter legislativo, prima di adottare qualsiasi modifica o emendamento di merito.
15. Allorché realizzano valutazioni d'impatto, quale base per i lavori successivi il Parlamento europeo e il Consiglio muovono, di norma, dalla valutazione d'impatto della Commissione. Inoltre, essi si impegnano a strutturare e a presentare quanto più possibile le rispettive valutazioni d'impatto in modo da assicurare il raffronto con la valutazione d'impatto della Commissione, senza ripetere il lavoro della Commissione stessa.

Cooperazione interistituzionale

16. Per assistere il Consiglio e il Parlamento europeo nelle loro successive attività di valutazione d'impatto, la Commissione conviene di condividere le eventuali metodologie specifiche applicate per preparare una valutazione d'impatto (ad esempio: modellazione economica, analisi costi-benefici e/o costi-efficacia, analisi secondo una pluralità di criteri).
17. Essa impegna inoltre ad assistere il Consiglio ed il Parlamento europeo nelle loro attività di valutazione d'impatto motivando la sua valutazione e condividendo i dati utilizzati. Anche questa assistenza sarà determinata in funzione delle risorse di cui la Commissione dispone.

18. Al fine di rafforzare il coordinamento delle attività di valutazione d'impatto tra le tre istituzioni e per evitare inutili duplicazioni di lavori, ciascuna istituzione si adopererà per informare tempestivamente e regolarmente le altre istituzioni in merito ai lavori di valutazione d'impatto in corso. Il Gruppo tecnico di alto livello, istituito nell'ambito dell'AII "Legiferare meglio", seguirà l'attuazione del presente approccio comune e fungerà da foro permanente per lo scambio di informazioni e buone pratiche in materia di valutazione d'impatto. Può fungere inoltre da forum di discussione per dibattere su controversie risultanti dall'attuazione del presente approccio.

Clausola di revisione

19. Le tre istituzioni convengono di procedere ad un'analisi delle rispettive esperienze al più tardi tra due anni, per fare il punto sui progressi compiuti e, se necessario, aggiornare il presente approccio comune in materia di valutazione d'impatto, nell'ottica di avanzare ulteriormente verso la definizione di una metodologia comune da applicare in tutte e tre le istituzioni. In tale contesto, potrebbe essere riesaminata la portata dell'approccio comune, prendendo in esame, se del caso, una valutazione d'impatto del Consiglio su iniziative specifiche presentate da uno o più Stati membri per quanto riguarda i loro aspetti economici, ambientali e sociali.
